

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, PAOLONI, DI STASI, OLIVERIO, DI CAPUA,
DI FONZO, ALBERTINI, PROCACCI, FUMAGALLI, MONTECCHI,
BONITO, ROTUNDO, VIGNI, VIVIANI, VANNONI, CAMPATELLI,
SERAFINI, INNOCENTI**

Disciplina dell'apicoltura

Presentata il 23 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — A) *Apicoltura: situazione internazionale e nazionale.*

In quasi tutti i Paesi del mondo esiste l'attività di apicoltura; si calcola che gli apicoltori siano più di sei milioni e circa 50 milioni siano gli alveari, con una produzione annua di circa 1 milione e 200 mila tonnellate di miele.

I maggiori produttori sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, e subito dopo l'Argentina, il Canada e il Messico.

I Paesi comunitari producono circa l'8 per cento del miele mondiale, più di 100 mila tonnellate nel 1991, con un incremento del 3,3 per cento rispetto al 1990. Vi è nei Paesi della Unione europea una espansione di questo settore, le maggiori produzioni si sono avute in Germania, in

Spagna, in Francia ed in Italia. Nei Paesi della Unione europea si ha un consumo annuo di più di 200 mila tonnellate e nel 1990 si è avuto un incremento dei consumi del 2,2 per cento. La Germania è il Paese in cui si ha il maggior consumo *pro capite* annuo, (chilogrammi 1,5), seguita dalla Grecia e Danimarca, rispettivamente con 1,3 e 0,8 chilogrammi.

La Unione europea ha importato nell'anno 1990 circa 150 mila tonnellate, la Germania è il Paese che assorbe più del 50 per cento del miele importato, seguita dal Regno Unito con il 18 per cento e, quindi dagli altri Paesi.

Le importazioni sono andate aumentando costantemente negli ultimi anni, da circa 80 mila tonnellate del 1975 a quelle attuali.

Le esportazioni della Comunità europea sono decisamente più basse delle importazioni, circa 30 mila tonnellate annue, le esportazioni sono state effettuate quasi per il 50 per cento dalla Germania.

A livello comunitario abbiamo, quindi, una produzione non sufficiente a far fronte al fabbisogno interno; il grado di autoapprovvigionamento è del 47 per cento.

L'apicoltura italiana ha una tradizione antica. Nei censimenti del 1928 e del 1933 erano 100 mila gli apicoltori, con circa 600 mila alveari. Poco prima della guerra vi era circa 1 milione di alveari, con una produzione stimata attorno a 100 mila quintali di miele. La guerra dimezzò il patrimonio apistico e la sua ricostituzione è stata estremamente difficile a causa delle profonde trasformazioni del settore primario. Intorno agli anni 70 è iniziata una lenta ripresa incentivata anche dalla politica comunitaria e da un maggiore interesse dei coltivatori.

È difficile fare una stima precisa del numero degli apicoltori e degli alveari e quindi della produzione annua di miele. Quasi sempre i dati ISTAT contrastano con quelli forniti dalle organizzazioni apistiche e le differenze non sono di poco conto. Per fare un esempio nel 1985 l'ISTAT censiva 370 mila alveari, le organizzazioni apistiche (FAI) ne censivano 850 mila (vedi tabella 1).

Vi è stata nel nostro Paese una espansione del settore con crescita del numero delle aziende, degli alveari e del miele prodotto (vedi tabella 2) nonostante le difficoltà del mercato l'esplosione della varroasi, e la assoluta disattenzione politica verso il settore.

L'alveare non produce solo miele, ma anche altri prodotti, dalla cera al polline, dai propoli alla pappa reale, dall'ape regina agli sciami, per ottenere i quali l'apicoltore deve raggiungere un alto grado di professionalità. La tipologia delle imprese apistiche è, secondo i dati contraddittori e oscillanti delle rilevazioni, quella che emerge dalla tabella numero 3.

I professionisti sono quelli che hanno un numero di alveari che vanno dalle 2-

300 unità per azienda a cifre molto più elevate, i semiprofessionisti sono quelli che esercitano anche altre attività. Gli hobbisti hanno un numero di alveari modesto e l'attività di apicoltura è assolutamente complementare ad altre. Una indagine ISMEA definisce le dimensioni delle aziende secondo quanto riportato dalla tabella 4. Il numero complessivo di addetti al comparto apistico può essere stimato in circa 20 mila unità, in questa cifra tuttavia non si comprende l'indotto.

Si calcola che il valore del miele prodotto in un anno si aggiri intorno ai 40-45 miliardi di fatturato e che l'intero fatturato del settore superi i 70 miliardi.

Il valore aggiunto che l'apicoltura produce attraverso l'attività di impollinazione si calcola che raggiunga i 3.000 miliardi.

In Italia il consumo *pro capite* di miele è relativamente basso se confrontato alle altre nazioni europee. In questi ultimi anni, comunque, si è registrato un apprezzabile aumento (vedi tabella 5), a causa di una maggiore sensibilità verso i prodotti naturali di qualità.

La produzione annua si aggira attorno alle 10-12 mila tonnellate di fronte a un fabbisogno di circa 23 mila.

Emerge pertanto un *deficit* molto elevato e siamo costretti ad importare miele da altri paesi. Il prezzo del miele da importazione è molto più basso del costo di produzione del miele italiano. I prezzi medi, compreso il dazio di circa il 26 per cento erano fino al 1989 quelli visibili alla tabella 6.

Il miele argentino nel 1987 veniva importato in Italia a 1.420 lire al kg, compreso il dazio doganale; molto competitivo è stato in questi anni il miele tedesco che non ha mai superato le 2.500 lire al kg. Il dazio doganale non è sufficiente quindi a colmare il divario tra il costo di produzione del miele italiano e il prezzo di vendita di quello straniero. Il nostro prodotto, pertanto, è potenzialmente fuori mercato poiché non è possibile contenere i costi di produzione al di sotto di un certo limite.

Le importazioni italiane provengono dai Paesi del continente americano, per il

46 per cento; da quelli dell'est europeo, per il 25 per cento, dalla Comunità europea soprattutto dalla Germania, per il 22 per cento ecc. Nell'ultimo decennio le importazioni si sono decuplicate.

B) *Importanza dell'apicoltura.*

Il settore apistico è stato nel nostro Paese ingiustamente trascurato. Poco ci si è preoccupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari. Lo scarso interesse per l'apicoltura, soprattutto da parte del Governo e degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito che dalle api si ottiene, al numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, al fatto che non ci si è resi conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore strategico per le produzioni agricole.

A questo riguardo ci sono studi e ricerche che dimostrano che circa 40 mila miliardi del prodotto lordo vendibile in agricoltura risulta legato all'attività di impollinazione delle api.

Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monoculture su vaste estensioni, la meccanizzazione, la scomparsa di cespugli e di essenze spontanee, hanno provocato da un lato la quasi totale scomparsa degli insetti utili, e dall'altro la comparsa di altri organismi dannosi, che resistono anche all'uso dei pesticidi. A questo va aggiunto il fatto che oggi vi è la tendenza ad utilizzare in frutticoltura *cultivar* autosterili e di usare sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata. In questa situazione il servizio di impollinazione delle api è essenziale. Per alcune colture l'unica forma valida di impollinazione è quella entomofila, la produttività e la riproduzione del soggetto vegetale sono oggi quindi garantite dalle api.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea.

Un calcolo per difetto ci porta a dire che l'intervento delle api sulle piante e sugli alberi da frutto attraverso l'impollinazione assicura all'agricoltura italiana un incremento produttivo valutabile attorno ai 3 mila miliardi di lire all'anno.

L'ape è quindi un fattore produttivo dell'economia. L'agricoltore, soprattutto per le colture specializzate, non può più limitarsi a preoccuparsi solo del clima, della concimazione, della potatura, della lotta ai parassiti, ma deve pensare soprattutto a come ottimizzare l'impollinazione e quindi l'impiego delle api.

In questo quadro lo sviluppo delle produzioni di qualità reclamano anche un uso di prodotti che non distruggano gli insetti che sono a loro servizio. Le api sono degli insetti che si rilevano sensibili agli anticrittogamici, agli insetticidi e quindi possono diventare strumento di controllo della pericolosità e nocività di questi prodotti e dell'inquinamento del territorio.

C) *Produzione, commercializzazione: vincoli strutturali.*

In Italia grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato. Tuttavia l'apicoltura del nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico, sanitario e politico.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocultura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e della varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva ed erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monoculture e l'agricoltura intensiva hanno portato all'uso massiccio di diserbanti e pesticidi

anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di quasi tutti gli altri Paesi comunitari e non solo. Gli apicoltori italiani riescono a produrre e a vendere perché accettano una remuneratività della manodopera e dei capitali investiti al di sotto delle quotazioni di mercato. La Germania attua una vera e propria concorrenza sleale, in quanto importa miele dai paesi extraeuropei a prezzi bassi, lo lavora, lo confeziona e lo riesporta nei paesi della Comunità Europea, molto in Italia, a prezzi inferiori a quelli del costo di produzione dei nostri mieli.

I bassi prezzi dei mieli in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione della offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agroalimentari.

Vi è polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché in questa tipologia di aziende è difficile attuare criteri di imprenditorialità e di professionalità molto elevata.

Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente avanzate; non sono diffuse strutture consortili, cooperative idonee allo stoccaggio, alla lavorazione e al confezionamento del miele.

Esiste un problema di mercato sia per quanto attiene i controlli sulla qualità dei prodotti che non sono sufficienti a mettere i produttori al riparo dalla concorrenza sleale e soprattutto non si è riusciti a definire un corretto ed equilibrato rapporto fra produzione e commercializzazione. Occorre rapidamente definire il quadro normativo per i prodotti tipici, di origine protetta, e le specificità alimentari ai sensi dei regolamenti CEE 2081 e 2082 del 1992.

Manca una adeguata assistenza sanitaria, sono carenti le strutture diagnostiche che potrebbero sostenere e risolvere i problemi degli apicoltori. L'intervento sanitario è impostato più sulla repressione che

sulla prevenzione, questo produce ostacoli al nomadismo, non migliora le conoscenze degli apicoltori.

Non si fa politica di ricerca e sperimentazione, i mezzi a disposizione sono limitati e manca il coordinamento fra diverse iniziative. La ricerca dovrebbe coprire invece il settore della produzione, quello sanitario, la vita e l'attività delle api, il miglioramento genetico e il rapporto api-ambiente. La stessa formazione professionale degli addetti dovrebbe collegarsi con questo quadro di riferimento per conseguire innovazioni produttive e miglioramenti qualitativi e ambientali.

La situazione legislativa presenta carenze macroscopiche: l'apicoltura è regolata, nella sostanza, ancora dalla legge n. 562 del 1926 e non si è riusciti ad ottenere ancora una nuova legge quadro. Anche gli strumenti normativi più recenti sono disattesi o inattuati, ci riferiamo: al piano specifico di intervento del settore apistico, emanato dal Ministero dell'agricoltura, approvato dal CIPE il 28 giugno 1990, in attuazione della legge n. 752 del 1986. Gli impegni delineati in tale pur notevole documento programmatico sono sostanzialmente disattesi. Ci riferiamo inoltre alla legge sul miele n. 753 del 1982 in attuazione della direttiva comunitaria sulla armonizzazione delle legislazioni concernenti il miele, che resta inattuata per la mancata adozione dei decreti applicativi che avrebbero consentito un'articolazione merceologica più alta della produzione e spinto per un forte salto qualitativo e garantito lo sforzo produttivo degli apicoltori nazionali.

Le inadempienze e le carenze registrate non hanno consentito all'Italia di esercitare un ruolo positivo anche in ambito comunitario in relazione alle politiche di sostegno al settore che vede contrapporsi ai grandi Paesi produttori Italia, Francia, Spagna e Grecia il fronte degli interessi industriali espressi dai Paesi del nord Europa in primo luogo dalla Germania.

Tutti questi vincoli e carenze limitano la valorizzazione del settore, chi ha governato non si è reso conto della grande im-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

portanza che ha l'apicoltura come parte decisiva di un ciclo non fine a se stesso ma di grande aiuto allo sviluppo della produzione agricola.

D) Proposte.

La nostra proposta si muove proprio nella direzione del superamento di queste carenze e del recupero degli annosi ritardi nella definizione di una moderna legge quadro. L'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale; l'arti-

colo 2 definisce l'apicoltura come attività imprenditoriale agricola; l'articolo 6 affida alle regioni il compito delicatissimo della disciplina dell'uso delle sostanze insetticide e acaricide. Al Comitato nazionale per l'apicoltura (articolo 7) è assegnato il compito di programmare, indirizzare e promuovere le linee portanti della crescita e dello sviluppo del settore.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 semplificano le procedure burocratiche e organizzative. L'articolo 14 propone i termini per una revisione e per l'adeguamento del regolamento di polizia veterinaria.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 1.

RAFFRONTO TRA DATI DEL CENSIMENTO AGRICOLO E DATI FAI

REGIONI	1971 - II CENSIMENTO AGRICOLO		1981 - DATI FAI		1991 - DATI FAI		1992 - DATI FAI	
	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari
Piemonte	4.326	31.474	7.000	72.000	—	86.000	—	108.000
Valle d'Aosta	288	2.829	700	7.000	—	12.000	—	15.000
Lombardia	1.832	17.229	6.300	68.000	—	90.000	—	113.000
Trentino-Alto Adige	1.976	17.664	5.000	47.000	—	57.000	—	72.000
Veneto	3.389	18.499	4.200	45.000	—	72.000	—	90.000
Friuli-Venezia Giulia	1.028	7.989	2.600	21.000	—	25.000	—	31.000
Liguria	591	4.477	1.250	12.000	—	14.000	—	17.000
Emilia Romagna	4.375	35.530	8.400	90.000	—	108.000	—	135.000
Toscana	2.928	16.256	4.450	50.000	—	64.000	—	80.000
Umbria	2.589	9.224	4.300	30.000	—	37.000	—	46.000
Marche	1.959	19.335	5.600	58.000	—	70.000	—	88.000
Lazio	1.314	8.998	4.700	34.000	—	54.000	—	68.000
Abruzzo	689	12.697	3.000	44.000	—	53.000	—	66.000
Molise	324	4.941	1.300	16.500	—	18.000	—	22.000
Campania	704	34.932	2.300	38.000	—	50.000	—	63.000
Puglia	160	1.464	1.000	13.000	—	17.000	—	21.000
Basilicata	495	1.949	600	8.000	—	10.000	—	12.000
Calabria	379	4.562	1.600	14.000	—	18.000	—	22.000
Sicilia	405	11.132	3.500	94.500	—	114.000	—	143.000
Sardegna	936	24.574	2.200	68.000	—	81.000	—	102.000
ITALIA	30.687	285.755	70.000	830.000	75.000	1.050.000	75.000	1.314.000

TABELLA N. 2.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE

ANNO	Produzione in tonnellate	ANNO	Produzione in tonnellate
1970	7.200	1985	8.500
1980	4.000	1986	8.500
1981	4.500	1987	10.000
1982	5.000	1988	8.500
1983	5.600	1989	10.000
1984	6.000	1990	14.000

TABELLA N. 3.

TIPOLOGIA DELLE IMPRESE APISTICHE

DENOMINAZIONE	Professionisti	Semiprofessionisti	Hobbisti
Numero e percentuale apicoltori	750 (1%)	14.250 (19%)	60.000 (80%)
Numero alveari	20%	45%	35%
Percentuale PLV	8%	18%	14%
Produzioni dell'alveare	Miele, altri prodotti, sciami artificiali, api regine.	Miele, altri prodotti, sciami artificiali.	Miele.
Pratica nomadismo	Si	In parte	No

TABELLA N. 4.

DIMENSIONI DELLE AZIENDE APISTICHE

Aziende percentuale	Numero alveari
50,8	51-200
25,4	21-50
18,6	0-20
5,2	oltre 200

TABELLA N. 5.

CONSUMO PRO-CAPITE DI MIELE

ANNO	Consumo pro capite in grammi
1970	180
1980	250
1985	320
1987	350
1988	280
1989	350
1990	360
1991	380

TABELLA N. 6.

PREZZI MEDI

ANNO	Lire	ANNO	Lire
1980	1.635	1985	2.620
1981	1.887	1986	2.402
1982	2.212	1987	2.005
1983	2.250	1988	2.031
1984	2.405	1989	2.139

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la produzione del miele e degli altri prodotti degli alveari ed indispensabile per l'agricoltura e la conservazione dell'ambiente naturale.

2. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di produzione apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge, i principi desumibili dalla quale costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei rispettivi statuti.

ART. 2.

(Definizione).

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola.

ART. 3.

(Prodotti agricoli).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele.

2. Ai fini della presente legge si considera arnia il contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a favi mobili e arnia rustica o villica il contenitore per

api a favi fissi. È considerato alveare l'arnia contenente una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di alveari.

ART. 4.

(Modifiche alla legislazione vigente).

1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 12) miele, propoli, gelatina reale ».

2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli ».

ART. 5.

(Produttore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È produttore apistico colui che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura a fini economici.

3. È coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore che raggiunge centocinquante giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o di altra attività agricola: a tal fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

ART. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi).

1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e di un aumento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide.

ART. 7.

(Comitato nazionale per l'apicoltura).

1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

- a) tre rappresentanti delle regioni;
- b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti per ognuna delle unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;
- d) un rappresentante delle organizzazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative;
- e) tre rappresentanti del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello nazionale.

2. Può far parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo consultivo, un rappresentante rispettivamente dei Ministeri interessati ai problemi produttivi, ambientali, sanitari e scientifici connessi all'apicoltura.

3. Il Comitato propone annualmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il piano specifico di interventi per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettario delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

f) sostegno delle forme associative fra produttori apistici;

g) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

h) incentivazione della pratica del nomadismo;

i) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;

l) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettariofere;

m) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;

n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

o) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.

ART. 8.

(Comitati regionali).

1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti delle orga-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nizzazioni professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.

2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1, elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore apistico in armonia con la programmazione in materia di politica agricola e agro-alimentare nazionale e con il piano di settore previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;

b) crescita qualitativa dell'apicoltura e quantitativa delle produzioni apistiche;

c) promozione dei prodotti apistici nazionali, anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul mercato e dell'assistenza tecnica;

d) incentivazione del nomadismo;

e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

f) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettariifere.

3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricoltura prevedono idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.

ART. 9.

(Denuncia degli apiari e degli alveari).

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da parte di chiunque li detenga.

2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco del comune nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno. Il sindaco ne dà comunicazione agli enti territoriali preposti ai controlli.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.

4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.

5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni alveare non denunciato.

6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello accertato.

7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Risorse nettariifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

3. Ai fini di cui al comma 2, unicamente in considerazione dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario, le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno 20 alveari, in un raggio massimo di metri 200.

ART. 11.

(Soppressione dei consorzi apistici).

1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali di attuazione.

ART. 12.

(Riconoscimento dell'Istituto nazionale di apicoltura).

1. L'Istituto nazionale di apicoltura è riconosciuto come ente di diritto pubblico ed è l'ente di riferimento tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche.

ART. 13.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. È consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei.

2. Il servizio di impollinazione è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali. Su tutti i prodotti di cui all'articolo 3 l'aliquota IVA è unificata ed è pari a quella degli altri prodotti agricoli.

ART. 14.

(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apisti-

che e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

ART. 15.

(Sanzioni).

1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.